



Consip S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 488/99 e s.m.i., stipulate da Consip S.p.A.

ALLEGATO 5

SCHEMA DI CONTRATTO

per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 488/99 e s.m.i. stipulate da Consip S.p.A.



Consip S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 488/99 e s.m.i., stipulate da Consip S.p.A.

Schema di Contratto
per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle
forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni
relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 488/99 e s.m.i.
stipulate da Consip S.p.A.

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, nella persona dell'Amministratore Delegato e rappresentante legale dott. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____;

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche "**Organismo di Ispezione**");

OPPURE



Consip S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 488/99 e s.m.i., stipulate da Consip S.p.A.

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche “**Organismo di Ispezione**”)

PREMESSO

a) che Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stipulato e dovrà stipulare convenzioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. (di seguito “Convenzioni”) nelle seguenti aree e sottoaree merceologiche (indicate a mero titolo esemplificativo):

Beni e Servizi (beni, food, trasporti), Energy (Oil, Power e Gas), Real Estate (Strategie e strumenti di facility, Sanità), Sanità (Prodotti farmaceutici, Macchine, apparecchiature ed impianti, Materiali ed attrezzature tecniche); Tecnologie (Tecnologie per l'ufficio), Telecomunicazioni (Servizi a valore aggiunto, servizi di base, sistemi informativi, sistemi privati per telefonia);

b) che in relazione alle Convenzioni stipulate/ande ed ai relativi contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura) relative ai settori merceologici di cui alla precedente lettera a), la Consip ha ravvisato la necessità di individuare un fornitore (di seguito, “Organismo di Ispezione”) per la fornitura del servizio di verifiche ispettive di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate/ande da Consip, fino alla concorrenza del quantitativo massimo di n. 2.770 giornate/uomo, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini tutti ivi contenuti;

c) che la stipula del presente Contratto non vincola in alcun modo la Consip ad utilizzare i quantitativi massimi di giornate/uomo sopra indicate, ma dà origine unicamente ad un obbligo dell’Organismo di Ispezione di eseguire, su richiesta di Consip, nei limiti dei predetti quantitativi verifiche ispettive nel periodo di validità ed efficacia del presente Contratto;

d) che la Consip ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione di Organismi di Ispezione per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate/ande da Consip medesima, attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____;

e) che l’Organismo di Ispezione, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

f) che l'Organismo di Ispezione dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

g) che l'Organismo di Ispezione ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

h) che l'Organismo di Ispezione ha altresì prestato la cauzione definitiva per un importo di Euro [10% dell'importo contrattuale offerto, calcolato moltiplicando il quantitativo massimo di giornate/uomo per il prezzo giornata/uomo offerto], nonché ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara; tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

i) che il numero di giornate/uomo sopra indicate rappresenta il quantitativo massimo non vincolante del Contratto, fino a concorrenza del quale la Consip potrà richiedere l'espletamento delle verifiche ispettive di cui al presente Contratto;

j) che l'Organismo di Ispezione si impegna a comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. il venir meno in capo al medesimo dei requisiti di imparzialità ed indipendenza rispetto ai soggetti da verificare e, pertanto, si obbliga a comunicare la sussistenza, sia direttamente che tramite

società controllanti, controllate o società collegate, di rapporti con i Fornitori aggiudicatari delle Convenzioni oggetto di verifiche ispettive;

k) nell'ipotesi incompatibilità/conflitto di interesse di cui alla precedente lettera *j)*, la Consip S.p.A. si riserva il diritto di coinvolgere nelle verifiche ispettive il II° classificato nella graduatoria finale alle condizioni, termini e modalità indicate nel Disciplinare di gara e negli altri atti di gara;

l) che l'Organismo di Ispezione prende atto e accetta che l'espletamento delle verifiche ispettive è condizionato all'adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle Convenzioni Consip oggetto delle verifiche ispettive, nei termini e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara;

m) che l'Organismo di Ispezione prende atto e accetta che il corrispettivo maturato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto sarà versato dai Fornitori delle Convenzioni Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, secondo quanto indicato negli atti di gara nonché nella Convenzione che ciascun Fornitore avrà stipulato con Consip S.p.A. per l'erogazione di un determinato servizio e/o fornitura rientrante nelle aree merceologiche indicate nella precedente premessa sub *a)*.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica dell'Organismo di Ispezione), l'Allegato "C" (Offerta Economica dell'Organismo di Ispezione).

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:

a) Amministrazioni Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni o P.A.:

Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), hanno aderito ovvero aderiranno alle Convenzioni stipulate da Consip;

b) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato "A";

c) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

d) Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio aggiudicatario di una Convenzione ex art. 26 legge 488/99, che conseguentemente è fornitore/erogatore dei prodotti/servizi in relazione ai

quali dovranno essere espletate le verifiche ispettive di cui al presente Contratto;

- e) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- f) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- g) **Organismo di Ispezione:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- h) **Quantitativo massimo:** n. 2.770 giorni/uomo. Consip si riserva, nei limiti dei quantitativi massimi sopra indicati, di richiedere all'aggiudicatario verifiche ispettive relative alla gara "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto", eventualmente indetta ed aggiudicata dalla Consip medesima nel periodo di durata del Contratto, per un quantitativo massimo non vincolante di n. 252 giorni/uomo.

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto è regolato in via gradata:
- a) dalle clausole e dagli Allegati del presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamate che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Organismo di

Ispezione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- d) dalle seguenti norme:
 - UNI EN ISO 9000:2000 “Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e Terminologia”;
 - UNI EN ISO 9001:2000 “Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti”;
 - UNI EN ISO 19011:2003” Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale”;
 - UNI CEI EN 45004:1996 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”;
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”;
 - UNI CEI EN 45013:1990 “Criteri generali per gli Organismi di certificazione del personale”;
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 “Criteri Generali per gli Organismi di certificazione del personale”
 - UNI ISO 2859-1 - 31/01/1993 - Procedimenti di campionamento nel collaudo per attributi. Piani di campionamento indicizzati secondo il livello di qualità accettabile (LQA) per un collaudo lotto per lotto.
 - UNI ISO 2859-2 - 31/01/1993 - Procedimenti di campionamento nel collaudo per attributi. Piani di campionamento indicizzati secondo la

qualità limite (QL) per il collaudo di un lotto isolato

e) dal codice deontologico della Consip S.p.A..

2. Resta inteso che quanto contenuto nel Capitolato Tecnico prevarrà su quanto contenuto nell'Offerta Tecnica in tutti i casi in cui le previsioni di quest'ultima si pongano in contrasto con quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Articolo 4

Oggetto del Contratto

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte dell'Organismo di Ispezione del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle P.A. relative alle Convenzioni che saranno attive nel periodo di validità del presente Contratto, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Le aree di interesse merceologico in riferimento alle quali l'Organismo di Ispezione è tenuto a svolgere le predette verifiche sono indicate nel Capitolato Tecnico, nonché nella precedente Premessa sub *a*).
3. Con la stipula del Contratto, l'Organismo di Ispezione si obbliga irrevocabilmente a prestare i seguenti servizi:
 - a) espletare le verifiche ispettive nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico ed in particolare nelle Check list presentate

dall'Organismo di Ispezione nei tempi stabiliti nel Capitolato e redatte nel rispetto di quanto previsto negli Schemi di Verifica Ispettiva (allegati al Capitolato medesimo);

- b) fornire il servizio connesso di reportistica e raccolta della documentazione inerente a ciascuna verifica ispettiva secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
- c) redigere ed applicare, ai servizi oggetto del presente Contratto, il piano di Qualità, secondo quanto prescritto dal paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, tutto nella misura richiesta da Consip e sino a concorrenza dei quantitativi massimi previsti. Resta inteso che i suddetti quantitativi non sono vincolanti per la Consip S.p.A., la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere interventi di verifica ispettiva anche per numero di giornate/uomo inferiori ai detti quantitativi.

I predetti servizi, meglio descritti nel Capitolato Tecnico, dovranno essere prestati, su tutto il territorio nazionale presso i Fornitori (ovvero presso gli esercizi convenzionati) aggiudicatari delle Convenzioni Consip nonché presso le PA, secondo calendari definiti da Consip nel corso dell'erogazione del servizio, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica se migliorative.

- 4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Organismo di Ispezione, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in

particolare, all'Organismo di Ispezione potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923.

Articolo 5

Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua stipula e potrà essere prorogato, su richiesta scritta della Consip S.p.A., per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, nel caso in cui, alla scadenza dei primi 24 mesi, non sia raggiunto il quantitativo massimo del Contratto.
2. Il Contratto si intende scaduto, anche prima della scadenza del termine sopra indicato, nell'ipotesi di esaurimento del quantitativo massimo previsto.

Articolo 6

Condizioni dei servizi

1. Sono a carico dell'Organismo di Ispezione, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione dei soggetti addetti alla esecuzione contrattuale.

2. L'Organismo di Ispezione si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e/o nell'Offerta Tecnica se migliorative, nonché nel Contratto e negli altri Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarati nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, l'Organismo di Ispezione si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Organismo di Ispezione, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Organismo di Ispezione non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip S.p.A. assumendosene ogni relativa alea.
5. L'Organismo di Ispezione si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei

servizi di cui all'oggetto, da svolgersi presso le P.A. ed i Fornitori (ovvero presso gli esercizi convenzionati) dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le P.A. medesime, nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Tecnico anche con riferimento agli orari delle verifiche ispettive; peraltro, l'Organismo di Ispezione prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle P.A. e dei Fornitori continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Pubbliche Amministrazioni e dei Fornitori e/o da terzi autorizzati.

7. I soggetti incaricati dall'Organismo di Ispezione di eseguire le verifiche potranno accedere agli uffici delle P.A. e/o dei Fornitori nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Organismo di Ispezione verificare preventivamente tali procedure.
8. L'Organismo di Ispezione si obbliga a consentire alla Consip S.p.A. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. L'Organismo di Ispezione si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip S.p.A.
10. L'Organismo di Ispezione si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Consip S.p.A., di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione

delle attività di cui al Contratto.

Articolo 7

Obbligazioni specifiche dell'Organismo di Ispezione

1. L'Organismo di Ispezione si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Contratto e del Capitolato Tecnico, anche a:
 - a) rispettare nello svolgimento delle verifiche il Programma delle Verifiche Ispettive predisposto da Consip;
 - b) redigere, nella persona dell'Ispettore Responsabile, i Piani delle Verifiche Ispettive, coerentemente a quanto previsto nel Programma di cui alla precedente lett. a) e a far pervenire gli stessi ai soggetti presso cui si svolgerà l'attività ispettiva solo nel caso di verifica presso i Fornitori e le P.A., previa indicazione negli stessi dei nominativi degli Ispettori Responsabili, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi antecedenti l'inizio della verifica;
 - c) inviare, nella persona del Responsabile Tecnico, i Piani delle Verifiche di cui al precedente punto b) alla Consip, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi antecedenti l'inizio della verifica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 - d) consegnare alla Consip S.p.A in formato elettronico ("versione provvisoria"), pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Rapporto di Ispezione entro 2 (due) giorni lavorativi dallo svolgimento dell'ispezione e salvo quanto previsto nella successiva lettera e);
 - e) consegnare alla Consip S.p.A. in versione definitiva, sia in formato

cartaceo sia in formato elettronico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Rapporto di Ispezione definitivo, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di chiusura della verifica ispettiva;

- f)* garantire che ogni Verifica ispettiva sia condotta da un Ispettore Responsabile avente i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico;
- g)* garantire un numero di ispezioni contemporanee (e quindi di Ispettori responsabili) non inferiore al numero minimo di 10 (dieci) indicato nel Capitolato Tecnico o, se migliorativo, al numero indicato nell'Offerta Tecnica;
- h)* redigere e consegnare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la Relazione di chiusura entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine delle verifiche ispettive indicate nel Programma delle Verifiche Ispettive per ciascuna convenzione e, per quanto riguarda la gara Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal termine del ciclo di verifiche ispettive presso gli Esercizi convenzionati indicato nel Programma delle Verifiche Ispettive definito nella gara medesima;
- i)* redigere e consegnare, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, il Piano di Qualità entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente Contratto;
- j)* redigere e consegnare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la Check List entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi successivi alla consegna da parte di Consip degli Schemi di Verifiche Ispettive e della

documentazione necessaria alla convenzione da monitorare, con conseguente approvazione di Consip nei termini e modalità stabiliti nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico;

- k) garantire, nell'espletamento delle attività di cui al presente Contratto, il raggiungimento dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico e nel Piano di Qualità, nei tempi e secondo le modalità nello stesso indicati;
- l) redigere e consegnare a Consip tutta l'ulteriore documentazione indicata nel paragrafo 8 del Capitolato, con le modalità e i termini ivi riportati;
- m) fornire, ai prezzi indicati nell'Offerta Economica, i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse;
- n) garantire il continuo funzionamento di un telefono, un telefax, una e-mail dedicati ai collegamenti con Consip S.p.A., entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivo dalla stipula del presente atto;
- o) reintegrare la cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., pena la risoluzione di diritto del Contratto;
- p) non opporre alla Consip S.p.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative ai servizi oggetto di affidamento;
- q) comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i

nominativi dei nuovi responsabili;

- r) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- s) comunicare nei tempi e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico carenze e/o assenze del personale che svolgerà le verifiche ispettive, fermo restando il diritto di Consip S.p.A. di risolvere il Contratto qualora le suddette carenze si protraggano per un periodo superiore a 20 giorni naturali e consecutivi dalla data prevista per l'inizio dell'attività ispettiva.

2. L'Organismo di Ispezione prende atto ed accetta che i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle P.A. e dei Fornitori.
3. La Consip potrà effettuare, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, contestazioni ai Piani di audit di cui alla precedente lettera c). In tale caso, l'Organismo di Ispezione dovrà tempestivamente effettuare le modifiche richieste dalla Consip, inviandoli nuovamente alla Consip medesima entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle osservazioni. Ulteriori modifiche relative ai tempi indicati nei piani delle verifiche ispettive richieste dal Fornitore e/o dalle PA per comprovati motivi di indisponibilità comporteranno l'invio di un nuovo Piano di audit sia alla Consip sia alla PA e/o Fornitore entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi antecedenti la data prevista di inizio della verifica.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Organismo di Ispezione si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Organismo di Ispezione si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'Organismo di Ispezione si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Organismo di Ispezione si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Organismo di Ispezione anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Articolo 9

Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti all'Organismo di Ispezione per la prestazione dei servizi oggetto del Contratto sono indicati nell'Offerta Economica e saranno versati dai Fornitori delle Convenzioni Consip, ciascuno per quanto di propria competenza secondo quanto indicato negli atti di gara nonché nella Convenzione che ciascun Fornitore avrà stipulato con Consip S.p.A. per l'erogazione di un determinato servizio e/o fornitura rientrante nelle aree merceologiche indicate nel precedente art. 4.
2. In particolare, nell'art. 7 delle Condizioni Generali sottoscritte da ciascun Fornitore si prevede che *“(...) il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip, il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta (...)”*.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e includono anche tutti i costi, gli oneri e le spese accessorie, derivanti e/o comunque connessi all'espletamento delle attività oggetto del Contratto, ivi incluse le spese di viaggio, missione e trasferta, nonché gli oneri economici relativi all'attività del Responsabile Tecnico ed i costi relativi ad attività di “blind test” eventualmente richieste secondo quanto descritto al paragrafo

6.4.1 del Capitolato Tecnico.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Organismo di Ispezione in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Organismo di Ispezione di ogni relativo rischio e/o alea e rinunciando a qualsiasi altro diritto o compenso, adeguamento, revisione o aumento.

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo dovuto per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto sarà calcolato in base al numero di ore/persona (relative alla figura dell'Ispettore Responsabile) rendicontate, risultanti dallo Stato di avanzamento attività di cui al paragrafo 8.1.9 del Capitolato Tecnico. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato in favore dell'Organismo di Ispezione, sulla base di fatture mensili emesse da quest'ultimo nei confronti del/i Fornitore/i a seguito della comunicazione di benestare della Consip S.p.A. secondo quanto previsto nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nel Capitolato Tecnico.
2. Ciascuna fattura emessa dall'Organismo di Ispezione, fermo quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 3, dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e dovrà essere intestata e spedita a ciascun Fornitore relativamente alla Convenzione oggetto di verifiche ispettive nel rispetto delle condizioni e

dei termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dai Fornitori entro 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, salvo un diverso termine stabilito nelle Convenzioni Consip oggetto di verifiche ispettive, e bonificato sul conto corrente n. _____, intestato alla _____, presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
4. L'Organismo di Ispezione, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Consip S.p.A. ed ai Fornitori interessati le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Organismo di Ispezione non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta espressamente inteso che in nessun caso l'Organismo di Ispezione potrà sospendere la fornitura del servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto, neanche in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti fermo restando il diritto dell'Organismo di Ispezione, in tal caso, di pretendere il pagamento degli interessi di mora come per legge.
6. In caso di ritardo nel pagamento da parte del/i Fornitore/i, l'Organismo di Ispezione invierà apposita comunicazione alla Consip S.p.A., evidenziando l'inadempimento del/i Fornitore/i e chiedendo il pagamento delle somme di

sua spettanza. Ricevuta la suddetta comunicazione, Consip S.p.A. richiederà al Fornitore inadempiente l'invio della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, entro un tempo massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta. Decorso tale termine con esito negativo, Consip S.p.A. emetterà un ordine di acquisto avente ad oggetto i servizi di verifiche ispettive erogati dall'Organismo di Ispezione.

7. Ricevuto l'ordine di acquisto, l'Organismo di Ispezione dovrà emettere relativa fattura intestata alla Consip S.p.A., allegando copia della nota di credito (che annulla la fattura) emessa nei confronti del Fornitore inadempiente, a seguito della quale verrà predisposto ed effettuato il pagamento dell'importo da parte di Consip S.p.A. nelle modalità previste nel presente articolo.

Articolo 11

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Organismo di Ispezione tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip S.p.A. per legge.
2. L'Organismo di Ispezione dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Organismo di Ispezione è tenuto a versare all'Erario, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo

onere a carico dell'Organismo di Ispezione.

Articolo 12

Trasparenza

1. L'Organismo di Ispezione espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) dichiara che, con riferimento alla presente procedura, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 85 e seguenti e articoli 2 e seguenti della Legge n.287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. L'Organismo di Ispezione si impegna a comunicare tempestivamente il venir meno in capo al medesimo dei requisiti di imparzialità ed indipendenza rispetto ai soggetti da verificare e, pertanto, si obbliga a comunicare la sussistenza, sia direttamente che tramite società controllanti, controllate o

società collegate, di rapporti con i Fornitori aggiudicatari delle Convenzioni oggetto di verifiche ispettive, anche al fine di consentire alla Consip medesima di attivare la procedura prevista per lo svolgimento delle verifiche ispettive da parte del II° classificato nella graduatoria finale.

3. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni/impegni rese/i ai sensi dei precedenti commi, ovvero l'Organismo di Ispezione non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, Consip avrà diritto a risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Organismo di Ispezione, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione, e la medesima Consip avrà la facoltà di incamerare la cauzione prestata in sede di stipula del Contratto.

Articolo 13

Penali

1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna del "Piano della Qualità della Fornitura", rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, la Consip si riserva di applicare all'Organismo di Ispezione una penale pari a Euro 400,00 (quattrocento/00).
2. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle "Check List", rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, la Consip si riserva di applicare all'Organismo di Ispezione una penale pari a Euro 400,00 (quattrocento/00).

3. Per ogni giorno di ritardo nella consegna del “Rapporto dei Livelli di Servizio”, rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, la Consip si riserva di applicare all’Organismo di Ispezione una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00).
4. Per ogni giorno di ritardo, oltre i 5 (cinque) giorni successivi rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nella consegna della “Relazione di Chiusura”, la Consip si riserva di applicare all’Organismo di Ispezione una penale pari a Euro 600,00 (seicento/00).
5. Per ciascun livello di servizio, indicato al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, la Consip si riserva di applicare all’Organismo di Ispezione, nell’ipotesi in cui venga superato il livello di soglia indicato, una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale (o frazione per eccesso) eccedente la soglia.
6. Per ogni giorno di ritardo nella consegna del “Rapporto sul call center” rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, la Consip S.p.A. si riserva di applicare all’Organismo di Ispezione una penale pari a Euro 100,00 (cento/00).
7. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell’art. 7, comma 1, lettera n), la Consip si riserva il diritto di applicare una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00).
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel Contratto, dovranno essere contestati all’Organismo di Ispezione per iscritto dalla Consip S.p.A..

9. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
10. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Organismo di Ispezione le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
11. La Consip S.p.A. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto all'Organismo di Ispezione a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati (nei limiti e alle condizioni indicate nel precedente articolo 9), ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e al Contratto od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Organismo di Ispezione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
12. Consip S.p.A. potrà applicare all'Organismo di Ispezione penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso l'Organismo di Ispezione dall'adempimento dell'obbligazione

per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 14

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Organismo di Ispezione con la stipula del Contratto, l'Organismo di Ispezione medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ = (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite.
2. La cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Consip S.p.A. a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Organismo di Ispezione, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Consip S.p.A. verso l'Organismo di Ispezione, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Organismo di Ispezione dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A..
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 15

Riservatezza

1. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico, l'Organismo di Ispezione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Organismo di Ispezione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip S.p.A. ha la

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Organismo di Ispezione sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip S.p.A..

5. L'Organismo di Ispezione potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Organismo di Ispezione medesimo a gare e appalti.
6. L'Organismo di Ispezione si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 19, l'Organismo di Ispezione si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (*Codice della Privacy*).

Articolo 16

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Organismo di Ispezione anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di

applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Organismo di Ispezione per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Organismo di Ispezione con raccomandata a.r., il Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., ai sensi del precedente articolo 14;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Contratto, ai sensi di quanto previsto nell'art. 18;
- e) nell'ipotesi prevista nell'art. 7, comma 1, lettera s) del presente Contratto;
- f) nei casi di cui agli articoli 10 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione del contratto) e 22 (Codice Deontologico).

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, la Consip avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. Ove non sia possibile escutere la cauzione,

sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Organismo di Ispezione con lettera raccomandata A/R.

Articolo 17

Recesso

1. La Consip S.p.A. ha diritto, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Consip S.p.A., quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
 - c) reiterati inadempimenti dell'Organismo di Ispezione, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Organismo di Ispezione con lettera raccomandata a.r..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Organismo di Ispezione un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Organismo di Ispezione;

- b) qualora l'Organismo di ispezione perda i requisiti minimi richiesti dal Disciplinare di gara relativi alla procedura di selezione attraverso la quale è stato scelto l'Organismo di Ispezione medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Organismo di Ispezione siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. In caso di recesso della Consip S.p.A., l'Organismo di Ispezione ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 18

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Organismo di Ispezione assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Organismo di ispezione stesso quanto della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Organismo di Ispezione ha stipulato una polizza assicurativa, a beneficio della Consip S.p.A., a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Organismo di Ispezione in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Consip S.p.A., ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Organismo di Ispezione possa arrecare alla Consip S.p.A., ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la Consip S.p.A., e pertanto qualora l'Organismo di Ispezione non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 19

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto all'Organismo di Ispezione di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesimo.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Organismo di Ispezione degli obblighi di cui al presente comma, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 20

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Organismo di Ispezione e la Consip S.p.A. sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 21

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Organismo di Ispezione acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato

D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 22

Codice Deontologico

1. L'Organismo di Ispezione dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Organismo di Ispezione agli obblighi di cui al precedente comma, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 23

Ulteriore condizione risolutiva espressa

1. Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano all'Organismo di Ispezione di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo

del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 24

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Consip S.p.A. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli



Consip S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 488/99 e s.m.i., stipulate da Consip S.p.A.

eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, _____

CONSIP S.p.A.

L'ORGANISMO DI ISPEZIONE

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Organismo di Ispezione, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Organismo di Ispezione dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile; articolo 4 Oggetto della Contratto; articolo 5 Durata; articolo 6 Condizioni dei servizi; articolo 7 Obbligazioni specifiche dell'Organismo di Ispezione; articolo 9 Corrispettivi; articolo 10 Fatturazioni e pagamenti; articolo 13 Penali; articolo 14 Cauzione; articolo 16 Risoluzione; articolo 17 Recesso; articolo 18 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; articolo 19 Divieto di cessione del contratto; articolo 20 Foro



Consip S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 488/99 e s.m.i., stipulate da Consip S.p.A.

competente; articolo 21 Trattamento dei dati personali; articolo 22 Codice Deontologico; articolo 23 Ulteriore Condizione risolutiva espressa; articolo 24 Clausola finale.

Roma, lì _____.

L'ORGANISMO DI ISPEZIONE



Consip S.p.A.

Gara per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni relative alle Convenzioni ex art. 26 L. 488/99 e s.m.i., stipulate da Consip S.p.A.

ALLEGATI

Allegato A : CAPITOLATO TECNICO

Allegato B : OFFERTA TECNICA DELL'ORGANISMO DI
ISPEZIONE

Allegato C : OFFERTA ECONOMICA DELL'ORGANISMO DI
ISPEZIONE

INDICE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	6
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	7
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	8
ARTICOLO 4 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	10
ARTICOLO 5 DURATA.....	12
ARTICOLO 6 CONDIZIONI DEI SERVIZI	12
ARTICOLO 7 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE.....	15
ARTICOLO 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	19
ARTICOLO 9 CORRISPETTIVI.....	20
ARTICOLO 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	21
ARTICOLO 11 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	23
ARTICOLO 12 TRASPARENZA.....	24
ARTICOLO 13 PENALI.....	25
ARTICOLO 14 CAUZIONE	28
ARTICOLO 15 RISERVATEZZA	29
ARTICOLO 16 RISOLUZIONE.....	30
ARTICOLO 17 RECESSO	32
ARTICOLO 18 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	33
ARTICOLO 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	34
ARTICOLO 20 FORO COMPETENTE.....	35
ARTICOLO 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35
ARTICOLO 22 CODICE DEONTOLOGICO	36
ARTICOLO 23 ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA.....	36
ARTICOLO 24 CLAUSOLA FINALE.....	37